



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Al Sig. Ministro
Sede

Adunanza del 18 febbraio 2016

Analisi e Proposte per la definizione di criteri e parametri per l'Abilitazione Scientifica Nazionale
(Dopo le «prime» applicazioni della l. 30 dicembre 2010, n.240)

Viste le modifiche introdotte dall'articolo 14 della l. 11 agosto 2014, n. 114, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici», alle disposizioni concernenti le procedure per il conferimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, con particolare riferimento all'esigenza di revisione dei criteri e parametri;

Vista l'audizione del Capo dipartimento per l'Università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca Prof. Marco Mancini nel corso della seduta del Consiglio Universitario Nazionale del 17 febbraio 2015;

Viste le recenti dichiarazioni rese in materia dallo stesso Capo Dipartimento in diverse sedi;

Visti i precedenti documenti in tema del Consiglio Universitario Nazionale e in particolare la proposta su «Criteri e parametri per la valutazione» ai fini di cui all'art.16, comma 3, lettere a) e h) della l. 30 dicembre 2010, n. 240, approvata nella seduta del 24 maggio 2011 (Sessione n. 84)

Richiamate le definizioni di criteri, parametri, indicatori e valori di riferimento già enunciate nella suddetta proposta ¹

¹«Il C.U.N. ritiene opportuno specificare preliminarmente il significato attribuito ad alcune locuzioni che saranno impiegate nella propria proposta.

Per «criteri» si intendono elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo e non necessariamente misurabile.

Per «parametri» si intendono quei particolari elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione e quindi possono essere valutati mediante il risultato di una misura.

Il Consiglio Universitario Nazionale

sottopone all'attenzione delle competenti sedi istituzionali le seguenti analisi e proposte.

L'obiettivo dell'abilitazione scientifica dovrebbe essere quello dell'individuazione dei soggetti in possesso di una qualificazione scientifica adeguata alla partecipazione ai procedimenti di chiamata su posizioni di professore associato o ordinario, senza peraltro prefigurare un loro diritto alla chiamata stessa.

Criteri e parametri per l'abilitazione non dovrebbero quindi costituire un meccanismo di individuazione automatica degli abilitati, ma al contrario lasciare un sufficiente margine valutativo alle Commissioni di abilitazione. Le Commissioni dovrebbero comunque trovare nei criteri e nei parametri uno strumento adeguato per giustificare, anche su base oggettiva, i loro giudizi.

Per quanto riguarda i criteri si ritiene che l'elenco definito nel DM 7 giugno 2012, n. 76 sia sufficientemente appropriato e completo e che non risulti quindi necessario intervenire in proposito.

A fronte delle criticità emerse nel corso delle prime due tornate di Abilitazione Scientifica, occorre invece ripensare in parte i parametri per la valutazione e più in particolare gli indicatori quantitativi e soprattutto i valori di riferimento che a tali indicatori si dovrebbero applicare ai fini della possibile inclusione o esclusione dei candidati dal novero degli abilitati.

Sarebbe opportuno identificare valori di soglia, fondati sulle consuetudini scientifiche del settore e corrispondenti a livelli di produzione scientifica (sia qualitativi che quantitativi), che non escludano artificialmente individui attivi nella ricerca o addirittura interi sottosettori con modalità di pubblicazione diverse dalla media del settore.

È evidente che un principio di questo genere comporta di necessità che l'inclusione tra gli abilitati di candidati che non superassero le soglie dovrebbe essere oggetto di solide motivazioni mentre, viceversa, il superamento di soglie puramente numeriche non comporterebbe in alcun modo un automatismo ai fini dell'abilitazione.

Alla luce delle considerazioni precedenti, i valori di riferimento non possono essere identificati come valori medi o mediani, in quanto tali valori dipendono spesso in misura significativa dalla disomogenea composizione del settore concorsuale (sia in termini disciplinari sia in termini anagrafici).

La procedura abilitativa deve comunque prevedere un giudizio di merito da parte della Commissione sulla produzione scientifica dei candidati e sul rispetto di criteri generali (non tutti quantitativi).

Per "indicatori" si intendono gli strumenti operativi mediante i quali è resa possibile la quantificazione e quindi la misurazione dei parametri.

Per "valori di riferimento" si intendono quei particolari valori degli indicatori da adottare come soglie il cui superamento appare necessario (anche se non sufficiente) ai fini del conseguimento di una valutazione positiva."

Al fine di giungere alla formulazione di un giudizio per quanto possibile oggettivo e motivato, ma al tempo stesso non irrigidito su pochi parametri numerici, sembra opportuno che si vada a identificare una pluralità di indicatori atti a valutare i vari aspetti della produzione scientifica. È bene che siano inclusi sia parametri di natura estensiva (ossia relativi alla produzione globale) sia parametri di natura intensiva (ossia riferiti alla produzione per unità di tempo, con particolare riferimento ai periodi più recenti). Di ciascuno di tali indicatori appare necessario avere a disposizione non solo le medie, ma l'intera distribuzione dei valori all'interno della comunità di riferimento. Queste distribuzioni potrebbero anche essere uno strumento per l'individuazione di adeguati valori di soglia.

Soltanto una combinazione opportunamente pesata del livello raggiunto dal candidato in relazione al valore di riferimento di ciascuno degli indicatori può costituire la base oggettiva per la formulazione del giudizio. Va lasciata alla Commissione la libertà di stabilire (ovviamente in via preliminare) il peso di tali indicatori, fornendo al contempo ai candidati uno strumento di autovalutazione.

In coerenza con quanto indicato e nel rispetto della normativa recentemente modificata, la definizione di parametri, indicatori e soglie non potrà che fare riferimento a ciascun singolo settore concorsuale, pur restando inteso che all'interno di ciascuna area e per quanto possibile anche trasversalmente siano mantenuti gli stessi principi di massima e la stessa impostazione concettuale. Uno sforzo specifico volto all'individuazione di indicatori comuni dovrebbe comunque essere fatto.

IL PRESIDENTE
(Andrea LENZI)

